

AGENZIA DI GENOVA

CODICE

510

NUMERO DI POLIZZA

2015/03/2223725

NUMERO DI

VARIAZIONE

SUB

AGENZIA

461

SIRE

03950

CONTRAENTE GENOVA PARCHEGGI SPA

CODICE FISCALE

O PARTITA IVA

03546590104

DOMICILIO V. DELLE BRIGATE PARTIGIANE 1

GENOVA

GE C.A.P. 16129

DECORRENZA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

INDICIZZAZIONE

g. 31 m. 05 a. 2015

g. 31 m. 05 a. 2016

a. 01 m. 00 g. 00

g. 31 m. 05 a. 2016

Annuale

NO

SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA		INCASSATO AL
N. PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL							
s/no				m. a.							
					25.825,41		2.582,54		58,30	6.333,75	TOTALE PRIMA RATA EURO
											34.800,00
											TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
					25.825,41		2.582,54		58,30	6.333,75	34.800,00
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE
NO	SI	NO	0	20514	NO						
s/no	s/no	s/no			m. a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza

Codice Identificativo della gara : XC9146B337

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Aziende Pubbliche di Servizi

Attività: TRASPORTI PUBBLICI

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 17 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
L'Agente Procuratore


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione:

IL CONTRAENTE

 IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto  
la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

 Buongiorno Reale 800 - 320320  
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il

 21/5/2015  
**RELA BROKER S.r.l.**  
Servizi Assicurativi

(l'Agente, Subagente od Esattore)



**ALLEGATO**

AGENZIA : GENOVA

POLIZZA n. : 2015/03/2223725 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**CLAUSOLA A TESTO LIBERO**

MASSIMALE RCT EURO 5.000.000,00 UNICO

MASSIMALE RCO EURO 5.000.000,00/3.000.000,00

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA EURO 250,00

FATTURATO PREVENTIVATO EURO 10.000.000,00

TASSO LORDO DI POLIZZA E DI REGOLAZIONE PREMIO 3,48 PRO MILLE

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
L'Agente Procuratore

**LOTTO 1 – CIG XC9146B337****POLIZZA RCT/RCO N. 2015/03/2223725****CONTRAENTE  
GENOVA PARCHEGGI SpA****PARAMETRI DI QUOTAZIONE:**

- **FATTURATO PREVENTIVATO:** € 10.000.000,00
- **MASSIMALI ASSICURATI:**
  - RCT € 5.000.000,00/5.000.000,00/5.000.000,00
  - RCO € 5.000.000,00/3.000.000,00
- **FRANCHIGIE:** Le franchigie eventualmente previste in polizza non possono essere opponibili al terzo.
- **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA:** Si conviene fra le Parti l'applicazione di una franchigia frontale fissa ed assoluta pari ad €. 250,00= per ogni causale di danno e per ciascun sinistro. di conseguenza devono intendersi elevate a questo valore tutte le franchigie e gli scoperti minimi di importo inferiore mentre devono intendersi confermate franchigie o scoperti minimi di importo superiore tutti presenti nel Capitolato di Polizza.
- **DURATA CONTRATTUALE:** Anni 1 (UNO) senza tacita proroga

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione del presente Capitolato d'oneri presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile derivante nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La presente assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche in qualità di committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché quanto previsto dai Decreti Legislativi nr. 626/94 e 494/96).

La garanzia comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione di ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzatura di fatto utilizzata o ritenuta utile o necessaria nello svolgimento delle attività dell'Assicurato.

La garanzia comprende altresì tutte le attività accessorie, strumentali, complementari, connesse e collegate, preliminari, accessorie e conseguenti alle principali elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo si riportano di seguito alcune tra le principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura
- Gestione, progettazione, realizzazione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio
- Progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione servizi a terzi nel campo della mobilità urbana della viabilità, dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto
- Studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità complementare al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di un'azienda, società o ente fra casa e posto di lavoro
- Studio e progettazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee ferroviarie tranviarie, metropolitane, ascensori, nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di ogni altro mezzo di mobilità sostenibile
- Progettazione ed attuazione interventi regolazione zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente
- Gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta
- Gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami
- Gestione servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta
- Progettazione e gestione servizi di campagne informative per la mobilità delle persone e delle merci
- Progettazione ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta
- Servizi ed interventi di segnaletica stradale

- Gestione di Infrastrutture stradali
- Attività di progettazione in settore affini
- Progettazione tecnico economica, progettazione sviluppo, anche con riferimento ai relativi progetti in ambito europeo, nel settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti di infrastrutture, anche connesse alla mobilità urbana e alla viabilità, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra. La società potrà realizzare e gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi. La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà, inoltre, promuovere la costituzione, o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale, analogo, affine o comunque connesso al proprio. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si riterranno infruttiferi, salva diversa determinazione, risultante da atto scritto ed acquisire i fondi dei soci da altro titolo, sempre obbligo di rimborso. In tutti i casi saranno rispettate le vigenti disposizioni legislative, normative, e regolamentari in materia di raccolta del risparmio tra i soci. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa nonché finanziamento di privati
- Proprietà, gestione e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi;
- Proprietà, gestione e manutenzione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, cani e canili;
- Proprietà e conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla conduzione aziendale;
- Esercizio di scuole e corsi di istruzione e formazione professionale, compresi i danni subiti ed arrecati dagli allievi;
- Proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere;
- Esercizio del servizio di sorveglianza, anche armata;
- Esercizio del servizio del bike-sharing – biciclette pubbliche - ivi compresi i danni che gli utenti ed i terzi possano subire a causa del malfunzionamento dei velocipedi ed ivi compresa la RC personale di ogni abbonato mentre utilizza il velocipede.

La garanzia deve intendersi estesa anche alla erogazione di tutti i servizi, effettuati sia direttamente sia per il tramite di:

- Persone a rapporto convenzionale, a rapporto di tempo determinato, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, nucleo volontari protezione civile;
- Convenzioni con Associazioni di Volontariato;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- Appartenenti ad Associazioni di Volontariato;
- Personale in rapporto di tipo consulenziale, di lavoro interinale e con collaborazioni coordinate e continuative.

Devono intendersi comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate "a nuovo", la cui gravosità non è stata valutata al momento della stipula del contratto; a tal proposito sarà onere dell'Assicurato, alla scadenza della annualità assicurativa, comunicare alla Società le nuove attività e/o competenze esercitate, la quale, a sua volta, concorderà con l'Assicurato le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e per conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione della appendice di variazione delle condizioni di contratto, l'Assicurato dovrà regolarizzare il conguaglio del premio relativo alla inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che ne modifica le competenze alle condizioni di premio concordate. In

caso di disaccordo tra le parti il contratto è da ritenersi sciolto con effetto da 30 giorni dalla data di mancata sottoscrizione delle nuove condizioni di assicurazioni.

A conferma del disposto dell'art.1917 Cod. Civ. si precisa che la garanzia copre la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni causati da colpa grave e negligenza, fermo restando esclusi quelli causati da dolo.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione":	il contratto di assicurazione;
per "Polizza":	il documento che prova l'assicurazione;
per "Assicurato":	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Contraente":	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Ente":	l'Ente Pubblico il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Rischio":	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Società" :	l'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici;
per "Broker":	la RELA Broker S.r.l. – broker incaricato;
per "Premio" :	la somma dovuta alla Società;
per "Sinistro" :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
per "Massimale":	il limite di risarcimento operante in caso di sinistro;
per "Scoperto":	la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito;
per "Franchigia":	la parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per "Indennizzo" :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per "Cose" :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Art. 2 - Altre assicurazioni -

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza, e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.), ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 3 - Pagamento del premio -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

#### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione -

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5 - Aggravamento del rischio -

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### Art. 6 - Diminuzione del rischio -

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Disciplina della responsabilità -**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

**Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al broker incaricato, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

**Art. 9 - Recesso in caso di sinistro -**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni, da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**ART. 10 - Scadenza del contratto.**

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione della Contraente. Qualora il Contraente intenda proseguire il rapporto contrattuale potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviare alla Società entro il 60° giorno precedente la scadenza stabilita. Il contratto s'intenderà così prorogato per un anno e così di seguito.

**Art. 11 - Oneri Fiscali -**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 12 - Foro competente -**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

**Art.13 - Rinvio alle norme di legge -**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Azienda Trasporti e Mobilità di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici



- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

### **Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.**

#### **a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave o dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

#### **b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). -**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e semprechè il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e quant'altro e che per essere assimilati vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### **c) LAVORO TEMPORANEO. -**

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge 24.06.1997, n. 196:

- "lavoratori temporanei" sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro;
- sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

Si precisa che ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori subordinati, così come definiti all'Art. 5 del D.L. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" ex Legge 196/1997, i prestatori di lavoro ex Legge 30/2003 ( Legge Biagi) e relativo D.L. di attuazione n. 276 del 10/09/2003.

L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

#### **Art. 15 - Estensione territoriale -**

La validità della presente polizza è estesa a fatti successi nel mondo intero.

#### **Art. 16 - Persone considerate terzi -**

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, agli effetti della presente polizza vengano considerati terzi rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali), compresi i collaboratori di qualunque tipo e a qualsiasi titolo non dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O..

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato e comunque in caso di danni a cose di loro proprietà.

#### **Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione -**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

#### **Art. 18 - Rischi assicurabili solo con patto speciale -**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) derivanti da atti di terrorismo, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- q) derivanti da atti di guerra

#### Art. 19 - Regolazione del premio. -

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro -**

In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi, il Contraente deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni dal fatto o da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

Tale denuncia deve essere fatta entro 20 (venti) giorni da quello in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia; del pari deve dare comunicazione di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro pertinente la vertenza.

#### **Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali -**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa facitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 22 - Dichiarazioni inesatte del Contraente -**

Viene convenuto che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivi.

#### **Art. 23 - Deroga denuncia altre assicurazioni -**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni per lo stesso rischio che egli stesso o singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

#### **Art. 24 - Forma delle comunicazioni -**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle stesse.

#### **Art. 25 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

Alla fine della annualità assicurativa la Società si impegna a fornire al Contraente i dati relativi all'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi distinto sia in via aggregata sia in via disaggregata con dettagliata specifica del quantum pagato, riservato e senza seguito.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1. COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non dipendenti) commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente e/o dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

### **2. ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- **Esposizioni in genere.** Partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili, palloni presso statici, tensostrutture e similari.
- **Attività dopolavoristiche.** Organizzazione di attività ricreative e dopolavoristiche, di convegni e congressi.
- **Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.** Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente e/o dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- **Esazione tributi e servizio di vigilanza e polizia.** Sono ricompresi in garanzia i servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza e polizia anche effettuato con guardie armate e con cani, compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- **Distributori automatici di bevande e simili.** Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- **Trasporto e consegna merci.** Effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- **Squadre antincendio.** Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- **Magazzini, uffici e depositi.** Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- **Visite e corsi di istruzione.** Attività che si svolgano nelle aree di pertinenza dell'Ente.
- **Fiere e manifestazioni.** Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a convegni, congressi, corsi e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, manifestazioni sportive, culturali, folkloristiche, storiche, politiche, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto, compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo ed i danni cagionati ai locali stessi. Saranno considerati terzi i partecipanti attivi a suddette manifestazioni, limitatamente alle lesioni corporali. Si intendono esclusi i danni conseguenti a spettacoli pirotecnici con eccezione della

sola responsabilità che possa far carico al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente.

- **Alberi, cancelli, antenne, recinzioni.** L'assicurazione comprende il rischio connesso alla esistenza, proprietà, gestione e manutenzione di giardini, parchi, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, di antenne, di recinzioni, cancellate e cancelli in genere anche automatici e/o ad apertura elettronica.
- **Servizi socio-sanitari.** Esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.

### 3. R.C. PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Direttore Generale e del Legale Rappresentante per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente e/o l'Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione, sempreché sia operante la garanzia RCO/RCI, comprende inoltre la responsabilità civile personale delle figure sopracitate per danni corporali personalmente e direttamente cagionati ai dipendenti del Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento delle mansioni inerenti all'attività descritta in polizza. Tale garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali previsti per la RCO.

### 4. R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON DELL'ASSICURATO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente e dei soggetti equiparati ex D.Lgs. 38/2000 di cui l'Ente si avvalga per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 nr. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della Sicurezza o di Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

### 5. RESPONSABILITA' CIVILE DEL PERSONALE DISTACCATO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti:

- da dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti.

### 6. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI NON INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr.1124 per lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Relativamente al c.d. "danno biologico" la garanzia opera sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D.Lgs. nr.38/2000.

### 7. PARTECIPANTI OCCASIONALI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i danni

cagionati o subiti dai titolari e dai dipendenti di altre ditte, da fornitori e/o clienti, da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, in via occasionale, prestano occasionalmente per lo stesso la propria attività, partecipano a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

#### 8. PERSONE NON DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER CONTO DELL'ASSICURATO

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante allo stesso per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'assicurato stesso.

#### 9. FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso dei fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo condotti e a qualunque destinazione adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti di propria pertinenza eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche i tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente/Assicurato anche se di proprietà di terzi.

#### 10. COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI

Premesso che la garanzia è estesa alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato per la committenza di tutti i lavori e servizi e che l'Assicurato appalta/subappalta parte di questi, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.

#### 11. DANNO BIOLOGICO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

"ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR nr. 1124/1965 e del D.Lgs. nr. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro da esso dipendenti o da lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali) calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr. 1124/1965 e al D.Lgs. nr. 38/2000".

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 2.500,00=.

#### 12. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per i danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione,



originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### 13. BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

### 14. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

### 15. DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, dipendenti, Amministratori, Consiglieri e persone che rivestono una carica in seno all'Ente assicurato, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro, persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

### 16. DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto degli stessi e/o delle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta pari a €. 1.000,00= per ciascun veicolo danneggiato.

### 17. PARCHEGGI E AUTORIMESSE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna /custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti; la presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 250,00= per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto e da incendio.

### 18. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di €. 1.000,00= per ogni mezzo danneggiato.

### 19. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785/bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, consegnate o non consegnate, anche derivanti da incendio e/o furto.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere nonché cose in essi contenute.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di €. 2.500,00= per ogni sinistro e di €. 10.000,00= per anno assicurativo.



**20. COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE**

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, con esclusione dei danni da furto e incendio; la presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione RCT sino alla concorrenza di € 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro.

**21. MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO**

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 17) lett. B) delle Norme che regolano l'assicurazione.

**22. COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ETC.**

La garanzia della presente polizza estesa alla responsabilità civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, issate causati sia di fatto dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uso impiegati. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= con il massimo risarcimento di € 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

**23. DANNI DA INCENDIO**

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da questi detenute, custodite o a lui consegnate. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

**24. DANNI DA FURTO**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni da furto – compresi i guasti avvenuti in occasione di furto consumato o tentato – cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00= per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di € 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

**25. DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. L'estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro.

**26. LAVORI PRESSO TERZI**

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze, inefficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

La suddetta estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= e con il massimo risarcimento di € 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

**27. INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, compresa la rottura accidentale di impianti, contenitori e

condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di €. 2.500,00= ed un massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

## **28. MANCATO OD INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA**

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale; per i danni derivanti da mancanza o insufficienza nella segnaletica stradale, da mancato o difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

## **29. DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00= ed il massimo di €. 15.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

## **30. RIGURGITO DI FOGNA E DANNI DA ACQUA**

La garanzia comprende i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad €. 1.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

## **31. AFFIDAMENTO AUTO**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi autoveicoli per danni da quest'ultimo subito a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata con un massimale pari ad €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

## **32. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'assicurazione comprende, entro un limite pari ad €. 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- completo adempimento da parte del titolare e/o responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

## **33. PROROGA TERMINI DI DENUNCIA SINISTRO**

Si conviene tra le parti di elevare a giorni 30 il termine per la denuncia di sinistro.

## **34. PROROGA TERMINI DENUNCIA CONSUNTIVI**

A parziale deroga delle "norme", il termine per la denuncia dei consuntivi viene elevato a 120 giorni. Si precisa altresì che il termine per il pagamento delle differenze a carico del Contraente, risultanti eventualmente dalla regolazione premio, viene portato a 60 giorni dalla relativa comunicazione.

**35. CLAUSOLA NON CUMULO**

In caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare € 5.000.000,00=.

**36. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

**37. CLAUSOLA BROKER**

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. - Piazza della Vittoria, 12/15 16121 GENOVA - (Broker della Spettabile Contraente), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici.


Il Contraente

Società Reale Mutua Assicurazioni

**REALE MUTUA ASSICURAZIONI**

Agenzia Generale di Genova

G. CAROSINI, F. e F. PARODI s.a.s.



## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e 518/D del 21 novembre 2003)

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. È capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

### INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) **LEGISLAZIONE** - Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B)

#### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### INFORMAZIONI

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it) sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

#### COMMISSIONE DI GARANZIA

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE** - Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Si richiama l'attenzione del Contraente  
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

